

## ADEMPIMENTI

---

### **La cessione dei crediti certificati dalle PA agli istituti di credito**

di Alessandro Perini

Nel nostro ordinamento è stato da un paio d'anni messo a punto un sistema attraverso il quale

**l'impresa creditrice della Pubblica Amministrazione** può ottenere mediante la **Piattaforma elettronica** resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze **la certificazione**

**del credito** che attesti la sua certezza, liquidità ed esigibilità. Possono essere certificate le somme dovute per **sommminsterazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali**.

La certificazione del credito consente all'impresa di **scegliere** se attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata, procedere alla **anticipazione/cessione** del credito presso una banca ovvero **compensare il credito** con somme iscritte a ruolo o somme dovute a seguito di adesione a uno degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali.

In particolare, l'art.37 del D.L. n.66/2014 ha introdotto la **garanzia dello Stato** per i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle amministrazioni diverse dallo Stato maturati al **31 dicembre 2013** (quindi, fatturati entro tale data). Requisito obbligatorio per avvalersi della garanzia dello Stato è la presentazione di **istanza di certificazione** del credito mediante la Piattaforma elettronica entro il **termine ultimo del 31 ottobre 2014**.

Con il rilascio della certificazione, che deve avvenire **entro 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza sulla Piattaforma elettronica da parte dell'impresa creditrice, la pubblica amministrazione accetta preventivamente la possibilità che il credito venga **ceduto a banche o intermediari finanziari**. A decorrere dalle istanze presentate dal 1° luglio 2014 vi è l'obbligo di indicazione da parte dell'ente pubblico della data di pagamento del credito sulla certificazione rilasciata.

Con la **cessione pro soluto** del credito maturato **entro il 31 dicembre 2013**, certificato e assistito dalla garanzia pubblica, l'impresa creditrice

**esce** definitivamente dal rapporto con la **Pubblica Amministrazione** e può incassare **immediatamente** quanto vantato, al netto di una **contenuta percentuale di sconto**. Il **“costo”** dello **sconto immediato** del credito è pari **all’1,90% annuo** per crediti di importo inferiore a € 50.000, ovvero **all’1,60%** sull’importo dei crediti eccedente € 50.000.

Solo nelle ultime settimane le **filiali** degli **istituti di credito** hanno ricevuto dagli uffici centrali le disposizioni interne per gestire le **operazioni di smobilizzo** del credito certificato. La Circolare n.31 del 20 ottobre 2014 di Assonime ha chiarito che il 17 luglio 2014 è stata adottata una **convenzione-quadro** tra il **Ministero dell’Economia e delle Finanze** e l’ **Associazione Bancaria Italiana**, a cui hanno aderito tutti i principali istituti di credito presenti sul territorio nazionale, che contiene anche **un fac-simile del contratto di cessione pro soluto** del credito certificato a una banca o intermediario finanziario.

In luogo della vecchia **autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione del credito**, inoltre, sono semplificati gli **adempimenti** per la cessione dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari che possono avvenire mediante **scrittura privata**. Le cessione del credito è notificata a partire dalla **data di comunicazione** alla pubblica amministrazione attraverso la Piattaforma elettronica, che costituisce **data certa**, salvo che le pubbliche amministrazioni si oppongano entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione. Gli **atti di cessione** dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della pubbliche amministrazioni entro il **31 dicembre 2013** sono **esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo**, fatta salva l’imposta sul valore aggiunto.

Molti **istituti di credito** procedono alla formalizzazione della **cessione pro soluto** dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione solamente per **fatture emesse entro il 31 dicembre 2013** (in quanto aventi la garanzia dello Stato). Per somme maturate e relative fatture emesse **nel corso del 2014** la via per rendere liquido il credito certificato e **“convincere”** la banca è costituita dall’accordo

**“Plafond Crediti P.A.”**, che l’Associazione Bancaria Italiana ha approvato il 22 maggio 2012 con le principali associazioni imprenditoriali e la cui **operatività** è ad oggi prevista fino al **31 dicembre 2014**.

Il Plafond Crediti P.A. consente alle

**Piccole e Medie Imprese** che

**non abbiano posizioni debitorie** classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso, di

**contrattualizzare** con

**l’istituto di credito** (alternativamente) lo

**sconto pro soluto**,

**l’anticipazione del credito con cessione pro solvendo**, ovvero

**l’anticipazione del credito senza cessione** dello stesso.